

Pubblicato il 11/03/2022

N. 00702/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2021, proposto da
Filippino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Scoglio e Francesco Scoglio,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lipari, in persona del Sindaco suo legale rappresentante,
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marchese, con
domicilio digitale presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo, ed altresì
domiciliato presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, via Istituto sacro
Cuore n. 22:

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Lipari n. 43 del 31.5.2021 di approvazione del regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo;
- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Lipari n. 20

del 31.5.2021 di approvazione delle tariffe per il canone patrimoniale di occupazione del suolo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Filippino s.r.l., attuale titolare dello storico “Ristorante Filippino” sito in Lipari, Piazza Mazzini, occupa lo spazio antistante al locale in virtù di concessioni di suolo pubblico – in relazione alle quali vi è contenzioso con il Comune di Lipari da lunghissima data. Senza che ad esso sia per ora necessario far riferimento – e rinviando piuttosto a quanto verrà detto passando ad esaminare la proposta eccezione di giudicato interno -, entrata in vigore la L. n. 160/2019 (che all’art. 1, dal comma 816 al comma 847 istituisce, a far tempo dal 2021, la nuova disciplina per il canone patrimoniale di concessione), con istanza del 12.3.2020, la società Filippino s.r.l. (allora S.p.A.) formulava richiesta di attivazione del procedimento amministrativo per l’adozione degli atti amministrativi applicativi della legge e successivamente proponeva ricorso avverso il silenzio inadempimento. Con sentenza n. 1927/2021 del 16.3.21 il TAR CT accoglieva il ricorso. Successivamente l’amministrazione comunale adottava con delibera di C.C. n. 43 del 31.5.2021 il regolamento per la disciplina del canone ex L. n. 160/2019 e con deliberazione della Giunta municipale n. 20 del 31.5.2021 venivano approvate le relative tariffe.

Ritenendo illegittimi gli atti menzionati da ultimo, la società Filippino s.r.l., agendo a mezzo del proprio legale rappresentante, li impugnava con ricorso

notificato il 25/07/2021.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato.

La proposta domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza n. 535/2021 in ragione della (relativamente) prossima data della udienza pubblica fissata per lo scrutinio del ricorso in epigrafe, e del modo in cui ciò poteva ragionevolmente limitare il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile alle ragioni della società ricorrente.

In data 09/03/2021 si teneva l'udienza pubblica per l'esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

I - Il Collegio deve innanzitutto sciogliere la propria precedente riserva circa la possibile influenza, sulle sorti del presente contenzioso, di altro pregresso che ha visto la società attuale ricorrente opposta al Comune di Lipari quanto alla determinazione degli importi da versare a quest'ultimo a titolo di COSAP.

Secondo il Comune ricorrente il passaggio in giudicato della sentenza n. 1917/2012 avrebbe reso non più contestabile la determinazione del canone COSAP in 150 euro annui in forza della determina sindacale n. 19 del 16.02.2012, la cui legittimità la ditta attualmente ricorrente aveva contestato con la proposizione di un (secondo) ricorso per motivi aggiunti nell'ambito del giudizio definito dalla sopra indicata sentenza.

Stante le critiche mosse dalla società ricorrente a quell'argomentazione, il Collegio risulta onerato di una pronuncia formale sulla eccezione di giudicato interno formulata dal Comune di Lipari.

Prima ancora di passare alla considerazione delle ragioni di ordine giuridico che spingono il Collegio ad escludere la fondatezza della relativa eccezione, è bene far menzione di un punto nodale della sentenza n. 1917/2012 per quanto qui d'interesse:

“con riferimento infine all'ultima censura adottata con i ricorsi per motivi aggiunti qui all'esame, con la quale parte ricorrente protesta la violazione dell'art. 3 della L. n.

241/90, se ne riscontra la infondatezza nella tranciante considerazione che i provvedimenti impugnati contengono analitica descrizione dei motivi che hanno determinato il sindaco agli aumenti di canone qui contestati con specifico riferimento alla necessità di fronteggiare il costo dei beni e servizi che il comune deve erogare a fronte della riduzione dei trasferimenti nazionali, e ai vincoli scaturenti dal Patto di Stabilità per il rispetto delle condizioni imposte in sede di approvazione del bilancio di previsione”.

Come appare evidente, benchè con il secondo ricorso per motivi aggiunti fosse stato dedotto (anche) un vizio di difetto di istruttoria, sul punto è mancata totalmente una puntuale decisione da parte del giudice (allora adito, in particolare con riguardo a quella parte del secondo motivo del (secondo) ricorso per motivi aggiunti che si passa a menzionare subito appresso:

“ed invero, l’Amministrazione non solo ha disposto l’incremento delle tariffe delle occupazioni stabili e temporanee, senza fornire adeguata spiegazione sulle ragioni degli incrementi determinati, ma è evidente come la stessa non abbia posto in essere la necessaria attività istruttoria, volta ad accertare la sussistenza di reali esigenze per l’aumento del canone. Dalla lettura della determina sindacale impugnata non è possibile evincere alcuna attività istruttoria, da cui possa trasparire l’iter logico seguito nella determinazione dell’adeguamento dei canoni di concessione, nessun elemento finanziario-contabile risulta ivi indicato, né quindi considerato al fine di determinare un ragionevole aumento di tariffe. Non essendo emerse, in particolare, le modalità con cui l’Amministrazione ha provveduto sia alla concreta valutazione del sacrificio imposto alla collettività dall’occupazione di spazi ed aree pubbliche, né l’esistenza di una correlazione logica tra accertamento dei costi e le tariffe, il provvedimento di aumento delle tariffe del canone è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione”.

E’ quindi palese che, quantomeno con riguardo alle doglianze circa una carente attività istruttoria da parte del Comune di Lipari in relazione alla determinazione del canone COSAP in 150 euro annui in forza della determina sindacale n. 19 del 16.02.2012, non si è formato alcun giudicato.

E poco importa se una responsabilità a tal riguardo possa ascriversi (anche) alla società ricorrente, per non aver chiesto al giudice d'appello di riformare la sopra indicata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al mancato esame della censura di difetto d'istruttoria: il fatto è che comunque manca in radice alcuna statuizione sul punto che possa limitare il potere di apprezzamento del giudice quest'oggi adito.

Non senza ancora contare, e per concludere, come il giudicato interno, per potersi formare, presupponga, oltre che una decisione specifica sulla singola doglianza – che qui manca, quantomeno con riguardo al vizio di difetto d'istruttoria –, una identità di titolo giuridico a base dei provvedimenti amministrativi contestati, e di ragioni poste a base del rigetto delle doglianze avverso gli stessi proposte.

Ma quanto al primo aspetto, la sentenza n. 1917/2012 ha ribadito la legittimità della determina sindacale n. 19 del 16.02.2012 soltanto “*ai sensi dell'art. 63 del D. lgs. n. 446/1997 e dell'art. 10 del Regolamento comunale*”; mentre il titolo giuridico a base della delibera di C.C. n. 43 del 31.5.2021 è invece rappresentato dai commi da 816 a 847 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 – sicchè il richiamarsi, nel disporre l'importo della tariffa-base in relazione a quel nuovo istituto giuridico, ad un precedente provvedimento amministrativo, anche se divenuto inoppugnabile, non preclude affatto un nuovo scrutinio delle medesime scelte tariffarie in base ai parametri ed ai valori di cui ai commi 824 e 826 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Quanto invece al secondo aspetto, il pur scrutinato vizi di difetto di motivazione si lega indissolubilmente “*alla necessità di fronteggiare il costo dei beni e servizi che il comune deve erogare a fronte della riduzione dei trasferimenti nazionali, e ai vincoli scaturenti dal Patto di Stabilità per il rispetto delle condizioni imposte in sede di approvazione del bilancio di previsione*”: ovvero ad una congiuntura storicamente determinatasi in relazione all'anno 2012, e che ben può essersi modificata e/o esser venuta meno, interamente o

parzialmente, nell'anno 2021 in base alle spontaneo svolgersi di dinamiche economiche nell'ambito della comunità di riferimento, e/o di scelte diverse da parte del decisore politico nazionale.

Il Collegio, conclusivamente pronunciando, esclude la fondatezza della eccezione di giudicato interno formulata dal Comune intimato, e pertanto il sussistere della causa di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse prospettata come specifica conseguenza di tale eccezione.

II – Con i primi due motivi di ricorso, che è possibile esaminare congiuntamente, sono stati postulati vizi che attengono al modo in cui è stato fissato dal Comune di Lipari l'importo della tariffa-base del **canone unico** patrimoniale per l'occupazione.

In premessa occorre far menzione delle principali disposizioni normative relative al nuovo **canone unico** patrimoniale per l'occupazione, e costituite dai commi appresso indicati dell'art. 1 della L. n. 160/2019:

816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone,

fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

819. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso.

824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00.

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00.

Il Comune di Lipari, con Regolamento costituente allegato alla delibera n. 43/2021 del proprio Consiglio Comunale, all'art. 45 dello stesso così ha individuato i criteri per la determinazione della tariffa del canone:

“1. I criteri per la determinazione della tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelli di cui agli allegati "B" e "C" del presente Regolamento e della Determina Sindacale n.19 del 16.02.2012, Allegato A. L'amministrazione Comunale, provvede, con proprio atto a determinare le tariffe, in aderenza alle disposizioni legislative, ed in particolare da quanto stabilito dai commi 817, 826 e 827 dell'art.1 della Legge l. n. 160 del 27.12.2019; comma 817 "il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e), per le

occupazioni permanenti di cui all'articolo 35 comma 2, e le tariffe relative ad ogni altra singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”.

Secondo la società ricorrente l'aver scelto, per la determinazione dell'importo della tariffa-base del **canone unico** patrimoniale per l'occupazione, il valore di cui all'Allegato A della Determina Sindacale n.19 del 16.02.2012, ha comportato una violazione degli artt. 824, 826, 827 e 829 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Il Comune intimato, dal canto suo, si difende appellandosi all'art. 817 della medesima legge, il quale prevede che *“il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.*

Il Collegio ritiene che il comma 817 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 possa effettivamente giustificare una deroga ai valori della tariffa-base indicati all'interno del successivo art. 826 (e che per la società ricorrente andrebbero individuati con riferimento alla fascia dei Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, per l'importo di euro 40,00, in luogo degli euro 150,00 previsti dall'Allegato A della Determina Sindacale n.19 del 16.02.2012). A tal proposito si ritiene particolarmente persuasiva l'esegesi di cui alla sentenza menzionata subito appresso: *“con il comma 817, bilanciando il dovere di predeterminazione statale della tariffa "standard", al fine di garantire il rispetto dell'art. 23 Cost., con la necessità di salvaguardare gli spazi di autonomia finanziaria dei singoli Enti territoriali, in conformità agli artt. 117, 118 e 119 Cost., il legislatore ha, come detto, attribuito agli Enti medesimi il potere di disciplinare il canone in modo da assicurare l'invarianza di gettito anche eventualmente attraverso la modifica delle tariffe. L'interpretazione costituzionalmente orientata del*

comma 817, peraltro, al fine di evitare possibili contrarietà con l'art. 23 Cost., conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell'"invarianza di gettito" quale limite "bidirezionale" per le determinazioni comunali: l'Ente, infatti, ha il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla. Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione "in aumento" del canone da parte dei Comuni?' (TAR Veneto, Sez. III, Sent. 29 novembre 2021, n. 1427).

Esclusa dunque la fondatezza delle doglianze proposte con il primo motivo di ricorso e passando a quelle di cui al secondo motivo, lì la società ricorrente lamenta valutazioni abnormi, discriminatorie, irragionevoli e non proporzionale del Comune di Lipari nel determinare il valore della tariffa-base del **canone unico** patrimoniale per l'occupazione.

L'unico argomento ulteriore e diverso dalla (ritenuta) inutilizzabilità del comma 817 per poter superare, in aumento, il valore della tariffa-base determinato, per classi demografiche dei Comuni italiani, dal successivo comma 826, si sostanzia della giustapposizione, al valore di 150 euro determinato dall'art. 45 del Regolamento costituente allegato alla delibera n. 43/2021 del Consiglio Comunale del comune di Lipari con rinvio all'Allegato A della Determina Sindacale n.19 del 16.02.2012, del diverso valore della tariffa-base determinato da altri enti locali italiani.

Ma si tratta di una comparazione priva di qualunque senso logico.

Infatti la determinazione da parte di ciascun Comune italiano dell'importo della tariffa-base del **canone unico** patrimoniale per l'occupazione non può considerarsi indipendente dai relativi complessivi equilibri di bilancio. La situazione di equilibrio finanziario, che almeno tendenzialmente deve essere perseguita ex art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 da parte di ciascun ente locale, deve tener conto delle entrate complessive in base a tutti i diversi sei Titoli secondo cui esse sono articolate a norma dell'art. 165 del

D. Lgs. n. 267/2000, così come delle spese complessive articolate in quattro distinti Titoli dalla medesima norma. Il fatto che i Comuni di Roma o Bologna possano aver determinato, in misura inferiore rispetto al Comune di Lipari, l'importo della tariffa-base del **canone unico** patrimoniale per l'occupazione può ben dipendere dal maggior gettito delle entrate tributarie di cui al Titolo I (ad esempio, a titolo di ICI), o dalla maggior quantità di trasferimenti erariali ricevuti di cui al TITOLO II; od ancora, dalle minori spese in conto capitale o per rimborso prestiti a proprio carico in base, rispettivamente, ai Titoli II e III. Una mera comparazione dell'importo della tariffa-base del **canone unico** patrimoniale per l'occupazione fra comuni italiani diversi, effettuata – così come nel caso di specie - in modo avulso dalla considerazione dei complessivi equilibri di bilancio di ciascuno degli enti locali messi a paragone, è quindi del tutto inconferente ai fini della dimostrazione di un vizio di eccesso di potere per discriminazione, abnormità, irragionevolezza o mancanza di proporzionalità.

III – Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente ha contestato la illegittimità della classificazione delle strade di maggiore importanza contenuta nell'allegato B al Regolamento adottato con la deliberazione n. 43/2001 del Consiglio comunale del Comune intimato, anche in considerazione del difetto di istruttoria scontato da quella classificazione, (anche) con riguardo alla specifica considerazione delle caratteristiche di Piazza Mazzini in Lipari.

L'art. 46 del suddetto Regolamento espressamente prevede che *“ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26.04.2001, di cui all'allegato B”*.

Ma a detta della società ricorrente *“né nella delibera di consiglio impugnata né in quella del 2001 si riferisce dell'avvenuto espletamento di attività istruttoria volta ad*

accertare le speciali caratteristiche dell'area di piazza Mazzini e delle altre indicate nell'allegato B. Non è riferita alcuna attività di rilevamento dei flussi commerciali e turistici, di intensità abitativa, di traffico pedonale e veicolare in base ai quali il consesso comunale avrebbe potuto fare le appropriate valutazioni anche e soprattutto per la piazza Mazzini.

Nel ritenere consequenzialmente illegittimi per difetto di istruttoria, di motivazione e valutazione tanto la deliberazione n. 43/2021, l'art. 46 del regolamento e l'allegato B, quanto la Delibera di giunta n. 20/2021 e l'allegato B che attribuiscono i concreti coefficienti moltiplicatori, la società ricorrente si appella "alla sentenza del CGA n. 595/2018 che ha annullato il regolamento COSAP del Comune di Messina per difetto di istruttoria sulla classificazione".

La Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26.04.2001, di cui all'Allegato A (cui rinvia l'Allegato B), effettivamente si limita a contemplare quattro diversi valori per i moltiplicatori (pari a 0,70; 0,80; 1,00; 1,20) in relazione a parti diverse del Comune di Lipari: ma senza correlare la scelta effettuata a caratteristiche specifiche delle aree valutate in modo omogeneo o difforme.

Il Comune intimato, nelle proprie difese, a ciò replica affermando che *"in ogni caso, va considerato che, a parte il fatto che Piazza Mazzini sia per la sua posizione orografica e paesaggistica e sia sotto il profilo storico ed architettonico del palazzo municipale, è uno dei posti centrali e più noti turisticamente di Lipari, resta il fatto che anche i coefficienti moltiplicatori sono, comunque, gli stessi di quelli già previsti applicati per il Cosap (basti vedere il regolamento e gli allegati, prodotto agli atti) e prima ancora per la Tosap (basti vedere il regolamento e gli allegati, prodotto agli atti). Pertanto, anche in tal caso, considerando la disciplina ed il canone del Cosap, richiamate pedissequamente con i provvedimenti impugnati, va rilevato che le censure debbono ritenersi insindacabili per intervenuto giudicato, e, nel contempo, richiamando prima ancora il regolamento Tosap, debbono del pari ritenersi del tutto legittime".*

Ma ciò non può certo emendare la manchevolezza originaria di una specifica attività istruttoria a supporto delle scelte effettuate, trattandosi,

piuttosto e nella migliore delle ipotesi, di una inammissibile motivazione postuma della delibera impugnata (in termini, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2 gennaio 2020, n. 28; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. II, sent. 3 agosto 2020, n. 1488; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-quater, sent. 31 luglio 2020, n. 8905; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, sent. 25 marzo 2020, n. 399). Condividendo pertanto le valutazioni del giudice amministrativo siciliano di seconda ed ultima istanza nella sentenza n. 595/2018, il Collegio ritiene di *“non disconosce(re) che l’Amministrazione comunale disponga del potere discrezionale di aggiornare i coefficienti moltiplicatori, ma ritiene che ciò possa essere fatto in base ad adeguati accertamenti?”*; e che la mancanza (anche) nel caso di specie dei predetti *“adeguati accertamenti?”* renda fondato il vizio di difetto di istruttoria lamentato con il terzo motivo di ricorso.

IV – Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono state proposte censure relative alla legittimità dei “moltiplicatori” che il Comune di Lipari ha impiegato per giungere, dal valore della tariffa-base, all’importo complessivo del **canone unico** patrimoniale per l'occupazione applicato alla società attuale ricorrente.

Secondo quest’ultima *”è illegittima la delibera di consiglio n. 43/2021 nella parte in cui indica nell’art. 45 del regolamento criteri di determinazione aggiuntivi diversi da quelli previsti dal comma 824 e adotta nell’allegato C al regolamento criteri in contrasto con la norma citata. E’ anche illegittima la delibera di giunta n. 20/2021 nella parte che approva gli specifici coefficienti moltiplicatori che conducono alla determinazione concreta del canone unico patrimoniale come da prospetto nell’allegato C alla predetta delibera di giunta”*.

Per meglio poter apprezzare la sostanza di tali argomentazioni, il Collegio ritiene opportuna la formulazione della seguente comparazione quanto ai criteri di cui al secondo comma nell’art. 45 del regolamento ed al comma 824 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 (per semplificazione indicati, rispettivamente, come Regolamento e Legge):

Regolamento Legge

- a) classificazione delle strade; 1) durata
- b) entità dell'occupazione in mq. o ml.; 2) superficie espressa in mq.
- c) durata dell'occupazione; ; 3) tipologia
- d) valore economico dell'area in relazione 4) finalità
al sacrificio imposto alla collettività per la
sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti
dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa
- e) valore economico dell'area in 5) zona occupata del territorio
relazione all'attività svolta dal titolare comunale o provinciale o della
della concessione o autorizzazione ed alle della città metropolitana in cui è
modalità di occupazione effettuata l'occupazione

Come risulta dal precedente prospetto di comparazione esiste una perfetta corrispondenza per le coppie a)-5), b)-2), c)-1). Fuori da questi casi di corrispondenza perfettamente biunivoca, una situazione di non difformità sussiste anche fra il requisito di cui alla lettera d) del Regolamento, ed i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) del comma 824 dell'art. 1 della L. n. 160/2019. Non trova invece alcuna copertura da parte della normativa vigente il criterio di cui alla lettera d) del Regolamento adottato con la deliberazione n. 43/2001 del Consiglio comunale del Comune intimato, alla cui stregua per determinare il valore del canone da applicare dovrebbe aversi riguardo anche al *“valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa”*.

A determinare una tale situazione di contrasto è stata certamente la volontà del Comune intimato di attingere a propri precedenti atti adottati al fine della determinazione della tariffa COSAP. Oggi, però, quell'operazione impinge nel sopravvenire di una diversa normativa: la quale non contempla più, fra i criteri per la determinazione del canone, (anche) quello *“del valore*

economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività”, così come invece in base alla lettera c) del secondo comma dell’art. 63 del D. Lgs. n. 449, oggi interamente abrogato proprio dalla L. n. 160/2019.

Un tale criterio deve dunque considerarsi illegittimamente adottato dal Comune intimato, e rende parzialmente illegittimo il secondo comma, limitatamente alla sua lettera d), del Regolamento adottato con la deliberazione n. 43/2001 del Consiglio comunale del Comune intimato.

Fuori dalla contestazione appena esaminata, con il quinto motivo di ricorso è stato contestato più in generale che *“i criteri sono assolutamente illogici e manifestamente irragionevoli e neanche coerenti con la previgente normativa”*.

Secondo la società ricorrente *“una volta accertata che la concessione ha per oggetto un’area di importanza principale e come tale classificata con applicazione di specifici coefficienti moltiplicatori, non possono reiterarsi valutazioni per nuovi coefficienti riferiti sempre all’area di importante rilievo comunale (nella specie per il ricorrente l’area di piazza Mazzini) e non alle particolari attività per le quali è stata richiesta la concessione”*.

E’ arduo, in verità, comprendere il senso di una tale censura. Una volta accertato che fra i criteri per la determinazione dell’importo del canone non possa più legittimamente rientrare quello relativo al *“valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa”* non vi è alcuna *“reiterazione”* di specifici coefficienti moltiplicatori di cui alle lettere a) ed e) del Regolamento adottato con la deliberazione n. 43/2001 del Consiglio comunale del Comune intimato: perché il primo si correla – anche se erroneamente, giusta quanto deciso al paragrafo III) della presente sentenza – ad un’area di importanza principale, ed il secondo al tipo di attività ivi svolta dalla società attuale ricorrente.

V – Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla il secondo comma dell’art. 45 del Regolamento adottato con la

deliberazione n. 43/2001 del Consiglio comunale del Comune intimato, limitatamente alla sua lettera d), nonché l'art. 46 di quello stesso Regolamento – nella parte in cui per le classificazione delle strade rinvia alla classificazione in tre categorie adottata con delibera di consiglio comunale n. 30/2001 all. B, senza in alcun modo onerare di una specifica preliminare istruttoria l'Amministrazione comunale a supporto delle proprie determinazioni (anche in considerazione del grandissimo scarto temporale fra quelle originariamente assunte e quelle “reciclate” nell'anno 2021) -, nonché la delibera di giunta n. 20/2021 con la quale è stata attribuita a Piazza Mazzini il coefficiente 1,20 come zona di maggior pregio, senza lo svolgimento di alcuna preliminare istruttoria per fornire elementi di base a specifico supporto di una tale valutazione.

Tenuto conto del carattere soltanto parziale del disposto annullamento, il Collegio ritiene che ciò giustifichi una integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla il secondo comma dell'art. 45 del Regolamento adottato con la deliberazione n. 43/2001 del Consiglio comunale del Comune intimato, limitatamente alla sua lettera d), nonché l'art. 46 di quello stesso Regolamento – nella parte in cui per le classificazione delle strade rinvia alla classificazione in tre categorie adottata con delibera di consiglio comunale n. 30/2001 all. B, senza in alcun modo onerare di una specifica preliminare istruttoria l'Amministrazione comunale a supporto delle proprie determinazioni (anche in considerazione del grandissimo scarto temporale fra quelle originariamente assunte e quelle “reciclate” nell'anno 2021) -, nonché la delibera di giunta n. 20/2021 con la quale è stata attribuita a Piazza Mazzini il coefficiente 1,20 come zona di maggior pregio, senza lo

svolgimento di alcuna preliminare istruttoria per fornire elementi di base a specifico supporto di una tale valutazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Gustavo Giovanni Rosario Cumin

IL PRESIDENTE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO